



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento- Piano del Consumatore n. 3/19 ad istanza di Tagliaferri Giuseppe e Piscitelli Patrizia;  
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 26.9.2019;  
letti gli atti e i documenti del procedimento;

**OSSERVA**

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui sono incorsi, Tagliaferri Giuseppe e Piscitelli Patrizia hanno presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt.7-8 e 9 della legge n. 3/12 che prevede il soddisfacimento integrale delle spese di procedura, il pagamento integrale del creditore ipotecario BNL ed il pagamento del 30% dei crediti chirografari. La proposta di piano del consumatore si sostanzia nella messa a disposizione dei creditori della somma mensile di € 900,00 oltre, all'atto dell'omologa, alla quota di TFR erogata all'istante Tagliaferri per € 20.000,00, somme che consentiranno il soddisfacimento dei creditori nelle percentuali sopraindicate secondo le tempistiche meglio delineate alla pagina 10 del piano, ovvero in 8 anni ed 8 mesi.

I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni posseduti e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti per il sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata da certificato di stato di famiglia.

E' stata altresì allegata una relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi, dr.ssa Gilda Mastroianni, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta.

La dr.ssa Mastroianni ha comunicato ai creditori la data dell'udienza come previsto dall'art. 12-bis, comma 1, l. n.3/12.



Passando al merito della proposta, occorre da subito evidenziare che i ricorrenti possono essere definiti "consumatori" ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett b) legge n. 3/12, ovvero persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

I ricorrenti versano, inoltre, in uno stato di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC è emerso che:

i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria per complessivi € 131.736,01 e rate mensili ammontanti ad € 1.008,13;

il nucleo familiare è composto dai coniugi ricorrenti e da 2 figli allo stato privi di reddito;

le spese mensili medie ammontano ad € 1.101,82;

i redditi da pensione su cui i ricorrenti possono fare affidamento sia per il mantenimento della famiglia che per il soddisfacimento dei creditori secondo le percentuali e le modalità previste dal piano del consumatore ammontano ad € 2.076,06.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

Il piano è fattibile, come attestato dall'OCC, ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, della l. n.3/12.

In data 26.9.2019 veniva depositata da Dynamica Retail spa memoria con cui il creditore contestava sotto diversi profili l'ammissibilità del piano del consumatore.

L'opposizione formulata da Dynamica Retail spa che contesta l'ammissibilità della proposta in quanto carente del requisito della meritevolezza di cui all'art. 12-bis, comma 3, della l. n.3/12, è infondata.

L'esposizione debitoria attuale, infatti, è rappresentata dall'inadempimento del mutuo ipotecario contratto nel 2003 per l'acquisto dell'immobile da adibire a casa di abitazione (in relazione a tale debito i coniugi hanno ottenuto consenso della banca ad un pagamento dilazionato oltre i termini di cui all'art. 8, ultimo comma, l. n. 3/12), da una piccolissima esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, e dal residuo debito relativo ad un contratto di finanziamento personale stipulato nel 2017 con



Dynamica Retail spa.

L'inadempimento delle obbligazioni suddette, ed *in primis* del mutuo ipotecario, è stato determinato, come emerge dalla proposta, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, dalla sopraggiunta patologia cardiaca dell'istante Tagliaferri Giuseppe che ha determinato, secondo *l'id quod plerumque accidit*, spese notevoli e inaspettate e la necessità, per fronteggiarle, di ricorrere a prestiti personali, non onorati anche a causa della malattia oncologica che ha colpito, poi, la sig.ra Piscitelli Patrizia. Il contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote della pensione mensile è stato contratto dal sig. Piscitelli con Dynamica Retail il 22.6.2017. Il mese successivo, come da documentazione in atti, la sig.ra Piscitelli è stata sottoposta ad un intervento chirurgico relativo ad una patologia oncologica riscontrata.

In definitiva sotto il profilo oggettivo delle cause dell'indebitamento più recente vengono invocate esigenze particolarmente meritevoli di tutela, legate alla necessità di fronteggiare spese inaspettate dovute allo stato di salute dell'istante Tagliaferri di cui è stata data prova attraverso la documentazione prodotta (cartelle cliniche e certificati di invalidità). Il mancato adempimento, poi, delle obbligazioni contratte è stato determinato dal sopraggiungere di ulteriori fattori di spesa imprevedibili (la malattia anche del coniuge).

Né sono fondate le allegazioni di Dynamica Retail spa secondo cui il suo credito non sarebbe falcidiabile in ragione della opponibilità del contratto di cessione del quinto della pensione alla procedura di sovraindebitamento, avendo il creditore "oramai acquisito la disponibilità di tale quota di stipendio o di pensione" e che, comunque, il piano formulato non sarebbe per la stessa conveniente.

Nella procedura da sovraindebitamento la tematica inerente la cessione del quinto dello stipendio anteriore alla procedura medesima ha dato luogo ad un acceso dibattito che, tuttavia, anche alla luce di quanto disposto dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, sembra essersi risolto nel senso della falcidiabilità del credito predetto, anche in considerazione dell'evidenza che se la cessione permettesse la sottrazione di risorse al sovraindebitamento, ciò si porrebbe in termini di incoerenza con il sistema recepito dalla legge n. 3/12 (cfr. in termini Trib. Grosseto 9.5.2017).

Pur non trascurando posizioni giurisprudenziali che hanno riconosciuto la prevalenza del diritto del creditore assegnatario (Tribunale Milano 9.7.2017, Tribunale Monza



26.7.2017), questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento che ritiene soccombente il creditore e, dunque, non opponibile la cessione, sul presupposto che la stessa riguarda crediti futuri non sottratti al patrimonio del debitore finchè non vengono ad esistenza (cfr. da ultimo Tribunale Livorno 26.6.2019 secondo cui: *“il credito ceduto dal pensionato alla finanziaria è un credito futuro poi-ché lo stesso sorge relativamente ai ratei di pensione soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile del trattamento di quiescenza.*

*Infatti se è vero che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, tuttavia non è vero che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590).*

*Inoltre, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio o della pensione sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10 c. 2 lett. C).*

*Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti.*

*Peraltro occorre rilevare che opinare diversamente, e cioè ritenere che il piano del consumatore sia incapace di incidere sui rapporti preesistenti, significherebbe vanificare l'efficacia dello strumento previsto dalla L.3/12, la cui finalità è, come già detto, quella di consentire al debitore di definire la sua globale esposizione debitoria, come si desume dall'art.7 della L.3/12, laddove utilizza l'espressione “il debitore in stato di sovraindebitamento”, con evidente riferimento alla sussistenza di una plurima esposizione debitoria, senza alcuna limitazione o eccezione.*



*A conferma di ciò milita anche un ulteriore argomento ricavabile dal tenore dell'art. 12 bis L.3/12 u.co., che prevede che il decreto di omologa del piano "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento", con effetti dunque analoghi alla dichiarazione di fallimento, nel senso che lo stesso crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi.*

*Va altresì rilevato che la S.C, nella sentenza n. 551/12 su richiamata, ha ritenuto che nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione dello stesso, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione".*

*Lo stesso principio deve ritenersi applicabile alla procedura di sovraindebitamento, alla luce del di-sposto di cui all'art.12 bis L.3/12 u.co., che prevede che il decreto di omologa del piano "deve in-tendersi equiparato all'atto di pignoramento", con effetti dunque analoghi alla dichiarazione di fallimento, nel senso che lo stesso crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponi-bile ai terzi.*

*La natura concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debito-ria del soggetto interessato al fine di evitare che lo stesso sia gravato da debiti per l'intera esistenza, induce dunque a ritenere applicabili le norme previste nel fallimento per garantire la par condicio creditorum, sì che il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale, poiché l'esecuzione forzata non è ancora per lui terminata. La norma di cui all'art. 12 ter L.3/12 prevede invero che "dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali".*

*Ne consegue quindi che anche in caso di procedura di sovraindebitamento, la cessione non è opponibile alla procedura se, alla data dell'omologa, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione.*

*Da ciò consegue che il credito in oggetto può essere pagato con falcidia.*

*Da ciò deriva anche che non essendo venuto ad esistenza per i ratei successivi lo stesso non può essere considerato privilegiato e legittimamente pertanto è stato falcidiato").*

*Tale interpretazione è poi coerente con l'art. 67 del Codice della Crisi d'impresa e*



dell'Insolvenza che, con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti, riservata al consumatore, consente di prevedere, con il piano, anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti.

Quanto infine alla ulteriore censura formulata da Dynamica Retail spa riguardante l'irritualità del piano comune previsto per due consumatori/debitori, la possibilità per i coniugi di presentare un ricorso congiunto per la ristrutturazione di debiti comuni o parzialmente comuni già risolta in senso positivo dalla giurisprudenza, anche per motivi di economia processuale (cfr. Tribunale di Napoli Nord 18.5.2018 est. De Vivo; Tribunale di Milano 6.12.2017; Tribunale Mantova 8.4.2018), è ora consacrata dall'art.66 del Codice delle Crisi e dell'Insolvenza. Si legge nella relazione illustrativa al Codice che *"Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare"*.

Così superate le contestazioni formulate dal creditore Dynamica Retail spa, ritiene questo Giudice ricorrere le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano del consumatore, con le disposizioni di cui al dispositivo.

A garanzia dell'esatto adempimento del piano, appare opportuno prevedere che il gestore della crisi comunichi agli enti erogatori della pensione nei confronti dei ricorrenti che la complessiva somma di € 900,00 deve essere versata su un conto corrente che verrà dallo stesso acceso a nome della procedura per essere utilizzata per il pagamento dei creditori secondo le previsioni del piano.

PQM

Il giudice

OMOLOGA

il piano del consumatore così come proposto da Tagliaferri Giuseppe e Piscitelli Patrizia con l'assistenza del gestore della crisi dr.ssa Gilda Mastroianni;



DISPONE

- 1) che sia sospeso il prelievo della somma mensile di €225,00 dalla pensione del sig. Tagliaferri Giuseppe per il prestito nr. 41390 concesso in data 22.6.2017 da Dinamica Retail spa;
- 2) che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese;
- 3) il divieto per Tagliaferri Giuseppe e Piscitelli Patrizia di sottoscrivere strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano del consumatore;
- 4) che il gestore della crisi comunichi agli enti erogatori della pensione nei confronti dei ricorrenti che la complessiva somma di € 900,00 mensile, avvenga soltanto attraverso bonifico sul conto corrente dedicato alla esecuzione del piano che il gestore della crisi provvederà ad aprire a nome della procedura;
- 5) che il piano ed il presente provvedimento siano pubblicizzati attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- 6) che il gestore della crisi comunichi a mezzo PEC alla Banca d'Italia la omologazione del presente piano del consumatore affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi.

Si comunicati.

16.10.2019

Il Giudice  
Dr.ssa Loredana Ferrara





*Studio Commerciale della Gilda Mastroianni*

---

Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Caserta  
Cod. Amministrazione: oddcdce  
Cod. Registro: IN  
Prot. N. 0001821 del 13/05/2019  
UO Organismo di Composizione  
della Crisi Commercialisti Caserta  
MASTROIANNI GILDA (Albo A 660)

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

(Legge n. 3 del 27 gennaio 2012)

**sovraindebitati**

**TAGLIAFERRI GIUSEPPE  
PISCITELLI PATRIZIA**

**RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA NOMINATO EX ART. 9 C. 3 BIS  
LEGGE 3/2012, PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI E  
DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE  
ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.)**

---

*Iscolta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti di Caserta al n. 660/95  
via giolla, 28/C - 81100 - Caserta  
Tel / Fax 0823 35.26.89 E-mail [gildamastroianni@gmail.com](mailto:gildamastroianni@gmail.com)  
P.E.C. [gilda.mastroianni@commercialisticaserta.it](mailto:gilda.mastroianni@commercialisticaserta.it)*

*Studio Commerciale della Sig.ra Mastrotanni*

---

**INDICE**

<b>1. Premessa</b>	<b>pag. 2</b>
<b>2. Presupposti Di Legge: Ammissibilità</b>	<b>pag. 5</b>
<b>3. Qualifica Di Consumatore</b>	<b>pag. 6</b>
<b>4. Presupposti Di Legge: Meritevolezza</b>	<b>pag. 6</b>
<b>5. Situazione Familiare e Patrimoniale</b>	<b>pag. 9</b>
<b>6. Massa Passiva</b>	<b>pag. 10</b>
<b>7. Le Risorse Disponibili e La Formulazione Del Piano Del Consumatore</b>	<b>pag. 11</b>
<b>8. Il Resoconto Sulla Solvibilità Del Consumatore</b>	<b>pag. 13</b>
<b>9. Il Giudizio Sulla Completezza ed Affidabilità della documentazione depositata nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria</b>	<b>pag. 13</b>
<b>10. Il Giudizio Di Fattibilità Del Piano Del Consumatore</b>	<b>pag. 16</b>

## *Studio Commerciale della Gilda Mastroianni*

---

### 1. Premessa

La sottoscritta dr.ssa Gilda Mastroianni, con studio in Caserta (CE) alla via Giotto 28/A, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta al n. 660/95, espone quanto segue:

con domanda presentata in data 21.02.2019 all'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, il Sig. Giuseppe Tagliaferri e la Sig.ra Patrizia Piscitelli, coniugi, assistiti dall'Avv. Elena Bernardo, ai sensi e per effetto dell'art. 6 Legge 3/2012, ritenendo di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento presentavano richiesta per la nomina di un Gestore della Crisi.

Il Referente dell' O.C.C. - dr Pietro Raucci -, nominava la sottoscritta quale Gestore della Crisi del procedimento n. 02/2019 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014.

La scrivente depositava la propria accettazione ai sensi di legge dichiarando:

- di non essere legata ai sovraindebitati ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- di non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei sovraindebitati;
- di non trovarsi, pertanto, in situazioni di incompatibilità nello svolgimento dell'incarico affidato.

La sottoscritta ha fornito il proprio ausilio e la propria assistenza così come previsto dalla Legge n. 3/2012, per quanto attiene l'elaborazione della proposta di piano del consumatore e rappresenta che la proposta è stata elaborata in base ad ampia documentazione, tra cui quella prevista dall'art. 9 Legge n. 3/2012, la quale si riporta e/o si allega alla presente relazione ed in particolare:

- elenco dei creditori dei sovraindebitati;
- elenco dei beni dei coniugi;
- Certificazione Unica 2019 relativa ai redditi 2018 del Sig. Giuseppe Tagliaferri rilasciata dall'INPS (*allegato 2*);
- Certificazione Unica 2018 relativa ai redditi 2017 del Sig. Giuseppe Tagliaferri rilasciata dall'Inps e dal Comune di Pomigliano D'arco (*allegato 3*);
- Certificazione Unica relativa 2017 ai redditi 2016 del Sig. Giuseppe Tagliaferri rilasciata dal Comune di Pomigliano D'arco (*allegato 4*);
- modello 730/2018 relativo ai redditi 2017 del Sig. Giuseppe Tagliaferri (*allegato 5*);
- modello 730/2016 relativo ai redditi 2015 del Sig. Giuseppe Tagliaferri (*allegato 6*);

*Studio Commerciale della Sig.ra Silda Mastroianni*

- Certificazione Unica 2019 relativa ai redditi 2018 della Sig.ra Patrizia Piscitelli rilasciata dall'INPS (*allegato 7*);
- certificato di stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare dei coniugi, rilasciato dal comune di Caserta in data 07.02.2019 (*allegato 8*);
- elenco delle spese con allegata copia della documentazione per la determinazione delle spese correnti del nucleo familiare (oneri condominiali, bollette per utenze energetica e di riscaldamento, costi telefonici, tassa sui rifiuti, assicurazione auto, spese mediche, ecc.) (*allegato 9*);

la scrivente ha provveduto a verificare la correttezza e la veridicità di quanto rappresentato sia con riguardo alla situazione debitoria degli istanti che con riguardo alla meritevolezza degli stessi; i coniugi hanno fornito, a richiesta della sottoscritta professionista, tutta la documentazione utile alla suddetta verifica che si riporta nell'elenco di seguito:

- cedolino INPS con accredito della pensione inerente al mese di marzo 2019 del Sig. Giuseppe Tagliaferri (*allegato 10*);
- comunicazione del calcolo della rendita di vecchiaia rilasciata da Cassa Svizzera di Compensazione C.S.C. per il Sig. Giuseppe Tagliaferri (*allegato 11*);
- attestato di servizio nella lista di mobilità della Sig.ra Patrizia Piscitelli – a seguito del fallimento della Lampsud S.r.l. nel 1997 – rilasciato dal Ministero del Lavoro (*allegato 12*);
- nota di trascrizione dell'atto di compravendita immobiliare del 20.12.2003 con allegato l'atto di compravendita immobiliare del 05.12.2003 (*allegato 13*);
- nota di iscrizione di ipoteca volontaria a seguito di concessione del mutuo stipulato in data 30.12.2003 presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. con allegati il contratto di mutuo ipotecario del 05.12.2003 ed il piano di ammortamento delle rate del mutuo (*allegato 14*);
- copia dei bonifici attestanti il versamento delle rate di mutuo, sebbene in misura parziale, effettuati anche in data posteriore alla notifica dell'atto di pignoramento (*allegato 15*);
- estratti conto del conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a. sino alla data del 31.12.2018 (*allegato 16*);
- cartella clinica del Sig. Giuseppe Tagliaferri del giugno 2012 (*allegato 17*);
- cartella clinica della Sig.ra Patrizia Piscitelli del luglio 2017 (*allegato 18*);
- certificato di invalidità e verbale di accertamento medico di invalidità rilasciato dall'INPS per la Sig.ra Patrizia Piscitelli in data 07.12.2017 (*allegato 19*);

*Studio Commerciale della Sig.ra Mastrolanni*

- comunicazione INPS della liquidazione della pensione contributiva del 13.06.2018 relativo alla Sig.ra Patrizia Piscitelli (*allegato 20*);
  - comunicazione INPS della liquidazione della pensione di invalidità del 30.10.2015 relativo alla Sig.ra Patrizia Piscitelli (*allegato 21*);
  - modulo di richiesta di aggravamento presentato presso l'INPS dal Sig. Giuseppe Tagliaferri del 16.04.2019 (*allegato 22*);
  - estratto di ruolo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta per il Sig. Giuseppe Tagliaferri datato 15.03.2019 (*allegato 23*);
  - dichiarazione di assenza di debiti in cartelle/avvisi rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta datata 15.03.2019 per la Sig.ra Patrizia Piscitelli (*allegato 24*);
  - visura storica al P.R.A. del Sig. Giuseppe Tagliaferri e della Sig.ra Patrizia Piscitelli datate 25/03/2019 (*allegato 25*);
  - atti transattivi rilasciati dalla Compass Spa (*allegato 26*);
  - atti transattivi rilasciati dalla Ak Nordic (cessionaria prestito Santander Consumer Bank) a definizione della posizione debitoria (*allegato 27*);
  - quietanza liberatoria a seguito del pagamento dell'intero saldo debitorio nei confronti del condominio della casa di abitazione rilasciata in data 31.03.2019 (*allegato 28*);
  - estratto conto finanziamento Dinamica Retail S.p.a. - di cui alla cessione del quinto (*allegato 29*);
  - visura protesti C.C.I.A.A. di entrambi i coniugi rilasciata in data 02.04.2019 (*allegato 30*);
  - ispezione ipotecaria presso l'agenzia delle Entrate in data 03.04.2019 (*allegato 31*);
- inoltre ulteriore documentazione analizzata che si riporta di seguito è stata trasmessa al gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi, e si riporta di seguito:
- report CR Banca d'Italia per entrambi i coniugi rilasciati in data 05.04.2019 (*allegato 32*);
  - report centrale allarme interbancario per entrambi i coniugi rilasciato in data 09.04.2019 (*allegato 33*);
  - report rilasciato da Consorzio di tutela del credito per entrambi i coniugi rilasciato in data 09.04.2019 (*allegato 34*);
  - report rilasciato dalla CRIF per la Sig.ra Patrizia Piscitelli in data 23.04.2019 (*allegato 35*);

*Studio Commerciale della Sig.ra Silda Mastroianni*

- 
- report rilasciato dalla CRIF per il Sig. Giuseppe Tagliaferri in data 23.04.2019 (allegato 36);
  - comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 17.04.2019 (allegato 37);
  - report rilasciato dal CAI per la Sig.ra Patrizia Piscitelli in data 05.04.2019 (allegato 38);
  - report rilasciato dal CAI per il Sig. Giuseppe Tagliaferri in data 05.04.2019 (allegato 39);

## **2. Presupposti Di Legge: Ammissibilità**

Ai fini dell'utile espletamento della procedura, risulta fondamentale che i sovraindebitati posseggano i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 Legge n. 3/2012 e che – contestualmente – non ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 7, comma 2 della medesima legge.

L'art. 6 Legge n. 3/2012 testualmente dispone: *"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1 ed avente il contenuto di cui all'art. 8.*

*Ai fini del presente capo, si intende : a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".*

Nel caso di specie si ritiene che vi sia una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio dei coniugi in esame e che gli stessi possano essere considerati consumatori, atteso che la loro posizione di debitori non nasce dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale, bensì dalle loro posizioni personali in qualità di persone fisiche.

Essi si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, e nello specifico *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente".*

*Studio Commerciale della Sig.ra Mastrolanni*

Ulteriormente ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, Legge n. 3/2012, e cioè i sovraindebitati:

- a. non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti previste dalla legge fallimentare, in quanto persone fisiche e non hanno mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- b. non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- c. non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis della Legge n. 3/2012;
- d. hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

**3. Qualifica Di Consumatore**

A norma dell'art. 6 Legge n. 3/2012 è definito consumatore la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolte.

I sovraindebitati istanti posso essere considerati consumatori atteso che i debiti sono stati contratti in qualità di persone fisiche, per scopi estranei a qualsiasi attività imprenditoriale; si versa quindi, a parere della scrivente professionista, nella c.d. fattispecie relativa al "debitore civile sovraindebitato".

**4. Presupposti Di Legge: Meritevolezza**

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, oltre ai requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della c.d. meritevolezza, a cui nel passato si faceva riferimento per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Tanto è dato comprendere anche dalla circostanza, indicata espressamente nella legge, la quale richiede che il debitore in stato di crisi non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni a procedure di risoluzione della crisi per risolvere la propria situazione di insolvenza, ciò al fine di evitare che il debitore civile possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte.

Occorre, pertanto, verificare ed accertare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle

*Studio Commerciale della Sig.ra Mastroianni*

---

obbligazioni assunte; sarebbe altresì lecito verificare anche il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (valutazione del merito creditizio).

Esaminando la fattispecie in esame la sottoscritta ritiene sussistere il requisito della meritevolezza; in seguito le ragioni.

Due sono state le cause principali per cui i coniugi non sono riusciti ad adempiere con diligenza alle obbligazioni intraprese: dapprima una grave patologia cardiaca riscontrata al Sig. Tagliaferri nel giugno dell'anno 2012 e poi un carcinoma diagnosticato alla Sig.ra Piscitelli nel 2017.

Si evince dalla documentazione presentata che i debitori hanno contratto il mutuo in un periodo prospero della loro esistenza; esso è stato sottoscritto nel dicembre 2003 per l'acquisto della propria casa di abitazione, quando attraverso i redditi familiari l'obbligazione assunta era assolta mensilmente senza alcun problema. Gli ulteriori finanziamenti invece sono stati contratti sotto forma di prestiti personali, per adempiere alle obbligazioni pregresse, quando la malattia del capo famiglia si era già presentata e le spese familiari erano aumentate senza possibilità di previsione, sia per le spese mediche (visite specialistiche, medicinali, ecc.) che per la sostituzione dell'auto familiare atteso che la vecchia automobile di proprietà non era più sicura per gli spostamenti continui verso il Monaldi.

E' da precisare che al momento degli eventi nefasti che hanno coinvolto in maniera incisiva i due coniugi, l'unico a percepire un reddito e quindi a poter sostenere la famiglia era il Sig. Tagliaferri atteso che l'azienda Lampsud S.r.l., datore di lavoro della Sig.ra Piscitelli, aveva ormai dichiarato fallimento e la signora allo scadere della mobilità riconosciutale non era riuscita a trovare alcun altro tipo di impiego.

Nello specifico si precisa che il Sig. Giuseppe Tagliaferri in data 18.06.2012 è stato ricoverato presso la struttura sanitaria "A.O.R.N. Monaldi - Cotugno - C.T.O" di Napoli: in seguito ad alcuni esami di controllo effettuati considerate le condizioni di salute in cui lo stesso versava, gli sono stati riscontrati dei gravi problemi cardiaci talché lo stesso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per stenoinufficienza aortica ed aneurisma aortico.

L'intervento chirurgico subito è risultato essere molto invasivo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista economico; ed infatti in seguito alle dimissioni ospedaliere lo stesso ha dovuto sostenere ingenti costi per l'acquisto dei medicinali, per le visite di

*Studio Commerciale della Sig.ra Mastrolanni*

controllo e per le spese infermieristiche giornaliere necessarie per la medicazione della ferita.

Come già su accennato ha inoltre dovuto acquistare una nuova automobile che gli permettesse di essere accompagnato alle visite di controllo a Napoli, dal momento che quella in suo possesso era un'auto molto vecchia che necessitava di elevati costi di manutenzione e che sarebbe risultata essere anche pericolosa su tragitti lunghi.

La Sig.ra Piscitelli in data 12.10.2014 è stata vittima di un incidente stradale che le ha procurato un trauma contusivo al rachide cervicale ed implicazioni a piede e caviglia, evento che ha aggravato ulteriormente le spese sostenute dal nucleo familiare dovendo acquistare medicinali e dovendo effettuare prestazioni fisioterapiche a cui la signora è stata obbligata a sottoporsi.

Come se non bastasse la Sig.ra Piscitelli in data 18.07.2017 è stata ricoverata presso la Casa di Cura San Michele S.r.l. in Maddaloni (CE) per una laparoisteroannessiectomia bilaterale in quanto a seguito di alcuni esami di laboratorio le veniva diagnosticato un adenocarcinoma endometriode di tipo infiltrante e quindi necessitava di un intervento chirurgico per la rimozione nonché di tutte le prestazioni sanitarie necessarie nel caso di specie.

Neanche a dirlo anche in questo caso si sono aggiunti ulteriori costi per l'acquisto di medicinali e le successive necessarie visite specialistiche.

E' evidente che gli eventi susseguitisi dal 2012 in poi hanno determinato un ingente aggravio di spese per l'intero nucleo familiare con gravi conseguenti difficoltà all'adempimento delle obbligazioni contratte atteso che tutto ciò che rimaneva, una volta detratte le spese mediche, era necessario al mantenimento della famiglia; difatti la situazione ha reso anche necessario l'accensione di prestiti personali al fine di riuscire a sopravvivere.

E' però da sottolineare ed evidenziare che nonostante gli sfortunati eventi e le condizioni economiche precarie, i coniugi non hanno tralasciato completamente gli obblighi assunti nei confronti dei propri creditori, riuscendo sempre a versare una piccola rata del mutuo in modo da adempiere seppur parzialmente agli obblighi assunti: con la parte di redditi residuante, una volta detratte le quote per i medicinali e per i beni di prima necessità, di fatti, hanno continuato a corrispondere alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - banca mutualitaria - somme di minore importo rispetto alla rata concordata nel contratto di mutuo ed a date diverse da quella della scadenza della rata, ma come si evince dalle copie delle contabili dei bonifici consegnati nelle mani della scrivente, essi hanno

*Studio Commerciale della Signora Silda Mastoianni*

continuato a versare delle somme, per ripagare il proprio debito, anche in date successive alla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare.

Ciò, a parere della sottoscritta, dimostra più di ogni altra cosa la buona condotta e la meritevolezza dei coniugi; essi infatti hanno cercato, nel limite delle loro capacità, di adempiere ugualmente alle obbligazioni intraprese, seppure parzialmente nel caso del contratto di mutuo.

Per ciò che concerne il finanziamento sottoscritto con la Dinamica Retail S.p.a. l'importo viene direttamente decurtato dai redditi di pensione percepiti dal Sig. Tagliaferri con addebito del quinto, e quindi regolarmente corrisposto mensilmente; con riguardo al finanziamento Compass S.p.a., le somme venivano corrisposte mensilmente in maniera regolare secondo quanto prestabilito. Ad oggi esso è stato definito a saldo e stralcio in data 26.04.2019 utilizzando parte della somma ricevuta dal Sig. Tagliaferri a titolo di T.F.R.; con riguardo al finanziamento contratto con la Santander Consumer Bank lo stesso è stato definito a saldo e stralcio in data 01.04.2019 - con accordo sottoscritto da AK Nordic Ab cessionaria del credito Santander Consumer Bank -, utilizzando anche in questo caso parte della somma ricevuta dal Sig. Tagliaferri a titolo di T.F.R..

**5. Situazione Familiare e Patrimoniale**

Come emerge dall'allegata documentazione i proponenti si trovano, da qualche anno, in una situazione di squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

Esaminando l'elenco delle spese correnti si ritiene siano necessarie per il mantenimento del nucleo familiare, spese mensili per un importo pari a circa 1.100,00 Euro.

Il nucleo familiare - come si evince dal certificato di stato di famiglia (*allegato 8*) - è così composto:

1. Giuseppe Tagliaferri, nato ad Acerra (NA) l'11.04.1953;
2. Patrizia Piscitelli, nata ad Acerra (NA) il 26.02.1961 (coniuge);
3. Luigi Tagliaferri, nato a Maddaloni (CE) il 15.10.1988 (figlio);
4. Domenico Tagliaferri, nato a Maddaloni (CE) il 15.10.1988 (figlio).

Al riguardo occorre precisare che nell'ambito del nucleo familiare è il Sig. Tagliaferri a percepire il reddito più alto, in ragione del reddito da pensione italiano sommato al reddito da pensione svizzero per un ammontare mensile pari a circa 1.200,00 Euro.

La Sig.ra Patrizia Piscitelli contribuisce all'economia familiare dall'anno 2018 - anno in cui le è stata riconosciuta la pensione contributiva dall'INPS - con una mensilità pari a circa 900,00 Euro.

*Studio Commerciale della Sig.ra Mastroianni*

I due figli rientranti nello stato di famiglia, nonostante siano diplomati, sono allo stato disoccupati sebbene alla ricerca di un posto di lavoro.

Unico bene immobile potenzialmente liquidabile, acquisito in comunione legale, è il compendio sito in Caserta (CE) frazione Falciano alla via Claudio n. 17/19 riportato al NCEU foglio 46, p.lla 322, sub. 26, categoria A/2, cl. 4, vani 6,5 - RC € 604,25; sub. 27 lastrico solare; subb. 42 e 62 categoria C/6.

Gli immobili su elencati si riferiscono all'appartamento, box e garage che costituiscono l'abitazione familiare, acquistati in forza di contratto di compravendita stipulato in data 05.12.2003 e trascritto in data 20.12.2003, gravati da mutuo ipotecario in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. con contratto sottoscritto in data 05.12.2003 ed iscrizione ipotecaria del 30.12.2003.

La suddetta unità immobiliare è oggetto di procedura esecutiva promossa dal creditore ipotecario Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. per un credito complessivo di € 87.681,30 - così come da atto di precetto allegato al pignoramento immobiliare.

L'atto di pignoramento è stato notificato una prima volta in data 25.11.2016 ed una seconda volta con rettifica in data 10.11.2017 dando origine alla procedura esecutiva immobiliare di cui al R.G.E. n. 02/2017 incardinata dinanzi al G.E. dr Emiliano Vassallo, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

**6. Massa Passiva**

I debiti dei sovraindebitati, da considerare nel Pino del Consumatore, sono, nella loro totalità, riassumibili nel prospetto che segue:

CREDITORE	IMPORTO	ORDINE DI PREFERENZA
O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Caserta	2.798,64	Prededuzione
B.N.L. S.p.a. (spese procedura esecutiva)	8.588,14	Prededuzione
B.N.L. S.p.a. (somma garantita da ipoteca)	92.757,53	Privilegio Ipotecario
B.N.L. S.p.a. (somma non garantita da ipoteca)	4.664,49	Chirografario
Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta	677,21	Chirografario
Agenzia delle Entrate DPCE UT Caserta	200,00	Chirografario
Dymanica Retail S.p.a.	22.050,00	Chirografario
<b>TOTALE</b>	<b>131.736,01</b>	

*Studio Commerciale della Sig.ra Mastroianni*

Si sottolinea che i sovraindebitati, successivamente al percepimento della somma da T.F.R., non hanno atteso ed hanno iniziato a risolvere la propria posizione debitoria definendo bonariamente altri debiti:

- un debito per finanziamento nei confronti di Ak Nordic Ab, cessionaria della Santander Consumer Bank (allegato 27);
- un debito pregresso nei confronti del condominio (allegato 28);
- un debito per finanziamento nei confronti della Compass S.p.a. (allegato 26).

Dalla documentazione presentata si evince l'ulteriore debito di grado chirografario relativo al finanziamento acceso con la Dinamica Retail S.p.a. che al momento viene pagato mensilmente con addebito sul cedolino della pensione del Sig. Tagliaferri. Con riguardo a questo finanziamento i sovraindebitati intendono pagare, successivamente all'eventuale omologa, una somma a saldo e stralcio del debito a pari al 30% del dovuto.

Si evidenzia, inoltre, che gli importi riportati nello schema quali crediti nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., sono rilevati dalla precisazione del credito trasmessa dalla banca creditrice alla sottoscritta a seguito di sua richiesta (allegato 40); anche per quanto riguarda questo credito chirografario i sovraindebitati ritengono di voler pagare il 30% del credito.

Talché gli importi dei crediti così pagati con il piano di rientro di cui si tratta sono di seguito indicati:

CREDITORE	IMPORTO	%
O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Caserta	2.798,64	100
B.N.L. S.p.a. (spese procedura esecutiva)	8.588,14	100
B.N.L. S.p.a. (somma garantita da ipoteca)	92.757,53	100
B.N.L. S.p.a. (somma non garantita da ipoteca)	1.399,35	30
Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta	677,21	100
Agenzia delle Entrate DPCE UT Caserta	200,00	100
Dymanica Retail S.p.a.	6.615,00	30
<b>TOTALE</b>	<b>113.085,87</b>	

**7. Le Risorse Disponibili e La Formulazione Del Piano Del Consumatore**

Le risorse che i sovraindebitati mettono a disposizione per porre rimedio alla situazione debitoria, salvando l'unico bene immobile presente nel loro patrimonio che costituisce

*Studio Commerciale ditta Gilda Mastroianni*

abitazione familiare, sono le fonti di reddito da pensione di entrambi i coniugi ed una somma in contanti di 20.000,00 Euro percepita a titolo di T.F.R. dal Sig. Tagliaferri.

In realtà l'ammontare del T.F.R. percepito nel febbraio del 2019, è pari a 35.000,00 Euro, ma una parte è stata utilizzata per definire un debito pregresso con il condominio - come si evince dalla quietanza liberatoria (*allegato 28*), un'altra parte per definire il debito con la Ak Nordic Ab cessionaria del prestito personale acceso con la Santander Consumer Bank (*allegato 27*), ed un'altra parte ancora per definire il debito contratto con la Compass S.p.a. (*allegato 26*).

Il Sig. Tagliaferri risulta titolare di un unico altro bene potenzialmente liquidabile che consiste in un'automobile acquistata nel dicembre del 2014, a dieci anni dalla prima immatricolazione ad un prezzo di 3.500,00 Euro, per cui si ritiene che ad oggi il valore dell'automobile è pressoché nullo.

I redditi netti mensili ammontano ad oggi a 983,13 Euro (dedotta la quota di 225,00 Euro addebitata direttamente sul cedolino della pensione per il finanziamento contratto con la Dinamica Retail S.p.a.) per il Sig. Tagliaferri ed a 867,93 Euro per la Sig.ra Piscitelli, determinando in solido 1.851,06 Euro mensili.

Con il Piano del Consumatore proposto i sovraindebitati ipotizzano il pagamento del debito in grado chirografario nei confronti di Dinamica Retail S.p.a. per una definizione dello stesso attraverso il pagamento del 30% dell'importo dovuto all'atto dell'omologa; per cui una volta definita la suddetta posizione debitoria la somma dei redditi netti mensili a disposizione dei due coniugi aumenterebbe della quota di 225,00 Euro addivenendo ad un totale in solido pari a 2.076,06 Euro mensili.

I ricorrenti indicano in 1.100,00 Euro mensili i costi necessari al sostentamento dignitoso del nucleo familiare, tenuto conto che i figli non percepiscono al momento alcun tipo di reddito (situazione che potrebbe variare nel corso del tempo); si tratta di una stima che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare, delle spese per il proprio mantenimento, delle utenze, dei costi per l'abitazione, delle spese sanitarie, delle spese di trasporto, delle spese per i servizi, delle spese mediche, nonché di quelle spese di carattere straordinario non predeterminabili che incidono sulla gestione di qualsiasi famiglia ed il cui ammontare è obiettivamente contenuto atteso che la famiglia vive nella propria casa di proprietà.

*Studio Commerciale della Sig.ra Mastroianni*

Nel dettaglio si farà riferimento all'elenco delle spese mensili che segue:

COSTI mensili		
CONDOMINIO (ordin)	€ 90,50	
CONDOMINIO (straord)	€ 58,03	sino al giugno 2020
ASSICURAZIONE AUTO	€ 54,00	
BOLLETTE	€ 145,00	
MEDICINALI	€ 116,09	
TARI	€ 38,20	
ALIMENTI	€ 500,00	
SPESE VARIE	€ 100,00	
	€ 1.101,82	

Dall'analisi degli importi su esposti è plausibile per i sovraindebitati mettere a disposizione dei creditori la somma di 9000,00 Euro mensili, oltre l'ulteriore somma in contanti di 20.000,00 Euro proveniente dalla quota T.F.R. erogata al Sig. Tagliaferri.

#### **8. Il Resoconto Sulla Solvibilità Del Consumatore**

Tenendo conto della documentazione consegnata si può affermare che i sovraindebitati hanno dimostrato di aver assolto alle loro obbligazioni puntualmente fino a quando gli è stato possibile; successivamente agli eventi nefasti su citati hanno continuato ad assolvere alle proprie obbligazioni seppur in maniera non sempre regolare e fino a quando hanno dovuto preferire elementi di sopravvivenza personale e familiare.

#### **9. Il Giudizio Sulla Completezza E Affidabilità Della Documentazione Depositata Nonché Sulla Probabile Convenienza Del Piano Rispetto All'Alternativa Liquidatoria**

Sulla scorta di quanto prodotto dai sovraindebitati e di quanto la scrivente ha autonomamente reperito si può confermare la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione depositata.

Allo stesso modo si può confermare che il Piano del Consumatore, che ha la prospettiva di trovare esecuzione nei limiti sopra indicati, risulta più conveniente di una possibile alternativa liquidatoria, che peraltro potrebbe avere ad oggetto esclusivamente l'unità immobiliare gravata da ipoteca, il cui presumibile ricavo andrebbe al soddisfo, comunque parziale e significativamente ridotto rispetto al nominale, del solo credito ipotecario.

*Studio Commerciale della Sig.ra Mariacristina*

Difatti, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della Legge n. 3/2012, la scrivente è chiamata a valutare anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà.

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile posseduto dai ricorrenti al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

Ebbene l'unico bene liquidabile nel patrimonio dei sovraindebitati risulta essere l'unità immobiliare sita nel comune di Caserta (CE) - frazione Falciano - alla via Claudio n. 17/19 e nello specifico:

- civile abitazione riportata al NCEU al Foglio 46, p.lla 322, sub. 26, cat. A/2, cl. 4 vani 6,5;
- lastrico solare riportata al NCEU al Foglio 46, p.lla 322, sub. 27;
- box auto riportato al NCEU Foglio 46, p.lla 322, sub. 42, cat. C/6, mq 38;
- posto auto scoperto riportato al NCEU Foglio 46 sub. 62, cat. C/6, mq 10.

Nella realtà il suddetto immobile non è nella disponibilità dei sovraindebitati essendo stato pignorato dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. ed essendo oggetto conseguentemente di una procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al n. R.G. 02/2017 dinanzi al G.E. dr Emiliano Vassallo.

L'immobile staggito è già stato oggetto di una prima asta che è andata deserta ed ha quindi subito un primo ribasso che ha portato il valore dell'offerta minima a 110.250,00 Euro.

Considerando le statistiche relative alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari ed in base all'esperienza della sottoscritta, quale professionista delegata del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta deserti con conseguenti due ribassi; nel caso di specie se l'immobile pignorato fosse venduto alla terza asta l'offerta minima ribassata sarebbe pari a circa 82.000,00 Euro.

Pertanto, il presumibile valore di realizzo della liquidazione del bene risulta in prospettiva inferiore a quello indicato in questa relazione considerando anche l'ulteriore aggravio di spese (di pubblicità, compensi per gli ausiliari, ecc.) in caso di proseguimento della procedura esecutiva immobiliare.

Inoltre, qualora il piano del consumatore proposto dal Sig. Tagliaferri e dalla Sig.ra Piscitelli risulti non meritevole di omologa, la possibile alternativa applicazione dell'art.

*Studio Commerciale Iossa Silda Mastroianni*

14 ter della Legge n. 3/2012, potrebbe forse condurre ad un realizzo più rapido nei tempi, ma finanziariamente penalizzante per lo stesso creditore ipotecario, per le ragioni di cui si è detto.

Invero, la liquidazione del bene avrebbe anche quale ulteriore conseguenza la diminuzione delle risorse dei ricorrenti al rimborso delle altre obbligazioni pregresse in quanto, alle spese necessarie al sostenimento della famiglia, si andrebbero ad aggiungere quelle per il reperimento, l'affitto e l'approntamento di una abitazione ove trasferire il nucleo familiare.

Dunque, la soluzione prospettata dai sovraindebitati garantisce anche il ceto creditorio.

Schematizzando le argomentazioni riportate in questa relazione e nella proposta fatta dal consumatore, così come concordata con l'assistenza del legale Avv. Elena Bernardo e della sottoscritta, si evidenzia di seguito il prospettato piano di rientro:

all'atto dell'omologa: i sovraindebitati si impegnano a versare la somma di Euro 20.000,00, proveniente dall'erogazione del T.F.R. corrisposta al Sig. Tagliaferri, a pagamento di:

- 2.798,64 Euro all'O.C.C. dell'ODCEC di Caserta;
- 8.588,14 Euro alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. per le spese sostenute dalla banca ex art. 2770 c.c. nella procedura esecutiva immobiliare di cui al R.G. 2/2017;
- 200,00 Euro all' AdE - DPCE UT Caserta;
- 677,21 Euro all' Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta;
- 6.615,00 Euro alla Dynamica Retail S.p.a. per il pagamento del 30% del credito chirografario;
- 1.121,01 alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. per 1° rata di credito ipotecario;

dal mese successivo all'omologa i sovraindebitati si impegnano a corrispondere:

- l'intero credito ipotecario alla BNL Spa versando la somma di 900,00 Euro mensili per n.101 rate (quindi per 8 anni e 5 mesi) e la somma residuale di 736,92 Euro alla rata successiva;
- il 30% del credito chirografario alla BNL Spa versando la somma di 163,08 Euro alla 102° rata, la somma di 900,00 Euro alla 103° rata e la somma residuale pari a 336,27 Euro all' ultima rata.

*Studio Commerciale della Gilda Mastroianni*

---

Talché il piano prevede il soddisfacimento dei creditori privilegiati e dei crediti Vs l'Erario al 100% ed il soddisfacimento dei creditori chirografari al 30%, nell'arco di 8 anni ed 8 mesi.

**10. Giudizio Di Fattibilità Del Piano**

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 9, comma 2 e dall'art. 15, comma 6, della Legge n. 3/2012, la scrivente è chiamata ad attestare la fattibilità del Piano del Consumatore proposto dai coniugi Sig. Giuseppe Tagliaferri e Sig.ra Patrizia Piscitelli.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato la sottoscritta dr.ssa Gilda Mastroianni, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, esaminati i documenti messi a disposizione dai sovraindebitati e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione

**ATTESTA**

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 L.3 del 27/01/2012.

Tanto era dovuto in adempimento a quanto previsto dall'art. 9, comma 3 bis, della Legge n. 3/2012.

Con osservanza.

Caserta, li 10 maggio 2019

- gilda mastroianni -

**Cod.IPA: oddcdce - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000398 del 11/02/2020**  
**Cod.IPA: oddcdce - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0002604 del 30/07/2019**

**Patrizia ODCEC CASERTA**

---

**Da:** PEC III SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.  
<sez3.civile.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it>  
**Inviato:** lunedì 20 gennaio 2020 08:34  
**A:** gilda.mastroianni@commercialisticaserta.it; occ@commercialisticaserta.it  
**Oggetto:** comunicazione della modifica del piano decreto del 20/1/2020 dott.ssa Ferrara crisi  
n. 3/19 Tagliaferri /Piscitelli  
**Allegati:** Bianco e nero0044.pdf

Si trasmette in allegato il decreto di modifica dell' omologa del piano come in oggetto indicato.


S. MARIA C.V. 20/1/2020 L'ASS. ARDUINA BURINI

Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Caserta  
Cod.Amministrazione: oddcdce  
Cod.Registro: IN  
Prot.N. 0000169 del 21/01/2020  
UO: Organismo di Composizione  
della Crisi Commercialisti Caserta  
Tribunale di Santa Maria Capua  
Vetera





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE



Il giudice delegato

alla procedura n. 3 del 2019 - GIUSEPPE + PISCITELLI PATRIZIA TAGLIAFERRI -

letta l'istanza di modifica del decreto di omologa reso da questo GD in data 16.10.2019 nei seguenti termini:

porre a carico dei ricorrenti sovraindebitati il pagamento dell'importo pari a 20.000,00 Euro - così come indicato nel piano - , ripartito tra i creditori con l'assistenza del gestore della crisi dr.ssa Gilda Mastroianni nelle seguenti somme aggiornate alla data del 05/12/2019 :- € 2.798,64 O.C.C.

- € 11.228,80 BNL Spa

- € 200,00 Agenzia delle Entrate

- € 395,06 Agenzia delle Entrate - Riscossione

- € 5.377,50 Dynamica Retail Spa

Porre a carico del professionista gestore della crisi, la comunicazione all' I.N.P.S. - Ente erogatore della pensione - del piano di ammortamento del credito risultante dall'omologa del piano e ricalcolato con l'assistenza del gestore della crisi, a cui l'Ente dovrà attenersi per l'accredito mediante bonifico mensile della somma di 900,00 Euro da effettuarsi direttamente alla banca creditrice BNL Spa , per un totale di n.103 rate di cui 102 rate da 900,00 Euro ed una rata da 616,62 Euro;

ritenuto che tali modalità di attuazione del piano siano allo stesso conformi e non pregiudichino gli interessi dei creditori;

P.T.M.

modifica il decreto di omologa reso in data 16.10.2019 nei seguenti termini:

porre a carico dei ricorrenti sovraindebitati il pagamento dell'importo pari a 20.000,00 Euro - così come indicato nel piano - , ripartito tra i creditori con l'assistenza del gestore della crisi dr.ssa Gilda Mastroianni nelle seguenti somme aggiornate alla data del 05/12/2019 :- € 2.798,64 O.C.C.

- € 11.228,80 BNL Spa

- € 200,00 Agenzia delle Entrate

- € 395,06 Agenzia delle Entrate - Riscossione

- € 5.377,50 Dynamica Retail Spa;

Porre a carico del professionista gestore della crisi, la comunicazione all' I.N.P.S. - Ente erogatore della pensione - del piano di ammortamento del credito



risultante dall'omologa del piano e ricalcolato con l'assistenza del gestore della crisi, a cui l'Ente dovrà attenersi per l'accredito mediante bonifico mensile della somma di 900,00 Euro da effettuarsi direttamente alla banca creditrice BNL Spa, per un totale di n.103 rate di cui 102 rate da 900,00 Euro ed una rata da 616,62 Euro;

Manda all'OCC per gli adempimenti di legge.

16/01/2020

Il giudice  
dr.ssa Loredana Ferrara



## **Segreteria Presidenza**

---

**Da:** "Per conto di: prot.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>  
**Data:** mercoledì 12 febbraio 2020 10:48  
**A:** <segreteriapresidenza.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it>  
**Allega:** postacert.eml; daticert.xml  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata come Prot. 12/02/2020.0001041.E

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/02/2020 alle ore 10:48:41 (+0100) il messaggio

"Invio documentazione registrata come Prot. 12/02/2020.0001041.E" è stato inviato da  
"[prot.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it)"

indirizzato a:

[segreteriapresidenza.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it](mailto:segreteriapresidenza.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [578E96E4-ACEA-CEAD-E40B-5248DEDCE129@telecompost.it](mailto:578E96E4-ACEA-CEAD-E40B-5248DEDCE129@telecompost.it)